



Fatturazione elettronica

verso la Pubblica Amministrazione

Seconda edizione



Dr. Davide Barberis

Sintesi del processo

La fattura elettronica



- La fattura elettronica è un file in formato XML
- Non è un pdf, un file di word o una "scansione" di una fattura tradizionale
- Viene inviata esclusivamente attraverso sistemi informatici
- Viene inviata a un "Sistema di Interscambio"
- E' obbligatoria anche per i professionisti
 - 6 giugno 2014, per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza
 - 31 marzo 2015, per gli altri enti nazionali e per le amministrazioni locali.



La fattura elettronica Sintesi del processo



- 1) La fattura deve essere realizzata in XML
- 2) E' essenziale inserire il codice IPA fornito dalla PA
- 3) Deve essere apposta la firma digitale
- 4) Deve essere inviata al Sistema di Interscambio
- 5) Deve essere accettata dall'amministrazione della PA
- 6) Il documento deve essere archiviato e conservato per almeno 10 anni (*)

(*) Art. 22 del D.P.R. 600/73: "...Le scritture contabili obbligatorie... devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile (10 anni) o da altre leggi tributarie"...

La fattura elettronica Codice IPA



Indice delle Pubbliche Amministrazioni



La fattura elettronica 2 opzioni

Gestire il processo in modo autonomo, procurandosi la firma digitale, pec, un sistema di generazione della fattura in formato XML, gestire la parte di archiviazione digitale ecc

Psicologo

Utilizzare un servizio esterno che si occupi di agevolare tutti i vari passaggi previsti dalla normativa vigente.

Convenzione ENPAP




Per accedere alla convenzione occorre andare sul sito <u>www.enpap.it</u>, inserire le proprie credenziali, entrare nell'area riservata, selezionare la voce "convenzioni" (menù a sinistra) ed infine "cliccare su" fatturazione elettronica

Descrizione della convenzione

Agli iscritti ENPAP verrà applicato il **10% di sconto** sulle tariffe pubbliche, di seguito riportate al netto di IVA, per i servizi ReDigit (compilazione on-line della fattura) e ReDigimail (invio di una fattura in PDF).

Approfondimenti



cenni introduttivi

fattura

 è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto passivo IVA per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuoterne il prezzo, disciplinato dagli artt. 21, 21bis e 39 del d.p.r. 633/72

pec

- È un tipo particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento
- Obbligatoria per i professionisti ai sensi della legge 2/2009 art. 16

cenni introduttivi

Un insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazion e informatica

qualificata

elettronica

Firma elettronica basata su un certificato qualificato e ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo SICURO per la creazione in della firma

Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata (crittografia asimmetrica), correlate fra loro, che consentono tramite la chip privata e al consentono al titolare tramite la chiave destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

cenni introduttivi

- File: contenitore di informazioni e dati in forma digitale
- Estensione di un file: è un suffisso, breve sequenza di caratteri alfanumerici (tipicamente tre) posti alla fine di un file attraverso il quale il sistema operativo riesce a distinguerne il contenuto e ad aprirlo con la corrispondente applicazione. Es .doc, .txt
- Estensione xml: identifica un metalinguaggio per la rappresentazione di dati a struttura gerarchica in forma di testo
- Estensione .p7m: identifica i file sui quali è stata apposta la firma digitale mediante apposito software. L'estensione .p7m si sommerà a quella del file originario che è stato firmato. Es .xml.p7m
- Riferimento temporale: informazione contenente data e ora in cui viene ultimato il processo digitale
- Marcatura temporale: consiste nella generazione, da parte di una autorità di certificazione, di una firma digitale del documento informatico contenente le relative informazioni di una data e di un'ora certa opponibile a terzi
- Estensione .m7m: uniscono al loro interno sia il documento elettronico firmato (di tipo .p7m) che la relativa marca temporale

Disciplina generale

Fattura elettronica

 Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione «fatturaPA»

Normativa e prassi relativa alla fatturazione elettronica: principali riferimenti

- **D.p.r. 633/72:** artt. 21, 21bis, 39 come modificati dalla L. 228/2012
- Direttiva 2001/115/CE sulla fatturazione anche elettronica
- D.Lgs. 21 febbraio 2004, n. 52: attuazione della direttiva
- DM 23 gennaio 2004: modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto informatico (abrogato dal DM 17.06.2014)
- Direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006: in materia di IVA e fatturazione elettronica
- **Direttiva 45/2010/UE del 13.07.2010**: modifica della 112/2006 con misure di integrazione e semplificazione in materia di fatturazione
- L. 24.12.2012, n. 228 art. 1 commi da 325 a 328: modifica gli articoli 21 e 39 del dpr 633/72 per definire la fattura elettronica, caratteristiche e i requisiti tecnici, modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione
- Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 17 Giugno 2014

fattura elettronica – normativa IVA

Art. 21 c. 1 dpr 633/1972

c. 1 «per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, (...) o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo».

«Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. Il ricorso alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del destinatario.(...)»

La fattura elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».

c. 2 «la fattura contiene le seguenti indicazioni (...)».

Requisiti della fattura elettronica

Art. 21 dpr 633/1972 c. 3 «(...) Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto, e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Caratteristiche (DM 55/2013)

- ✓ è un documento statico non modificabile
- ✓ la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data e l'autenticità dell'integrità, prevede l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica
- ✓ deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico
- ✓ deve essere conservata secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall'Agld (Agenzia per l'Italia digitale)

Circolare agenzia delle entrate 18/e del 24.06.2014

autenticità all'origine

 L'identità del fornitore/prestatore di beni o servizi o dell'emittente devono essere certi

integrità del contenuto

 Il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'art. 21 del d.p.r. 633/72, non possono essere alterati

leggibilità

- Il documento e i suoi dati sono prontamente disponibili, anche dopo il procedimento di conversione, in forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa
- È possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale **non siano state alterate** rispetto a quelle del documento presentato

FatturaPA

La FatturaPA è la sola tipologia di fattura elettronica accettata dalle Amministrazioni pubbliche che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio

file FatturaPA: file nativo digitale, in formato .XML firmato digitalmente e conforme alle specifiche del formato della FatturaPA.

Può contenere:

- una fattura singola (un solo corpo fattura)
- un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione)

file archivio: file compresso (esclusivamente nel formato *zip*) contenente uno o più file FatturaPA. Il sistema elabora l'archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file FatturaPA contenuti al suo interno. Di fatto i file FatturaPA vengono trattati come se venissero trasmessi singolarmente

Il file archivio non deve essere firmato ma devono essere firmati **tutti i file** FatturaPA al suo interno

davide barberis - commercialista in

Normativa e prassi relativa alla fattura elettronica verso la Pubblica amministrazione

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: istitutivo del Codice dell'Amministrazione Digitale
- Legge 24.12.2007, n. 244 (art. 1, commi 209-214): istituisce l'obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e la gestione del sistema di interscambio (SdI)
- Decreto 7 marzo 2008: individua II gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché le relative attribuzioni e competenze
- Decreto ministeriale 03.04.2013, n. 55: regolamento in materia di emissione e ricevimento della fattura elettronica alla PA
- Decreto legge 24.04.2014, n. 66: anticipazione dell'obbligo e codici CIG/CUP
- Circolare DPCM-MEF 31.03.2014, n. 1: interpretativa dm 55/2013
- Circolare agenzia delle entrate 24.06.2014, n. 18/e

contesto – allegato al DM 55/2013

La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Legge Finanziaria 2008) si colloca nell'ambito delle linee di azione dell' Unione Europea («i2010») che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti.

La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214) - obbliga i fornitori ad adottare il formato elettronico nella gestione delle fatture (emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione) anche se emesse sottoforma di nota, conto, parcella e simili; - obbliga le pubbliche amministrazioni a non accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né a procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica; istituisce il "Sistema di Interscambio" delle fatture elettroniche, la cui gestione viene demandata al Ministero dell'economia e delle finanze che allo scopo si può avvalere di proprie strutture societarie; - identifica il campo di applicazione nelle operazioni per le quali deve essere emessa la fattura, ciò non esclude la possibilità di una successiva estensione ad ulteriori fattispecie; - supera, di fatto, il tema del consenso del destinatario a ricevere fatture tramite trasmissione elettronica trasformandolo in un obbligo da parte 20 dell'amministrazione ricevente. Torino

Formato della FatturaPA allegato (A) DM 55/2013

INFORMAZIONI FISCALI

- •cedente/prestatore
- rappresentante fiscale del cedente/prestatore
- •cessionario/committente
- soggetto emittente
- •dati generali
- •beni/servizi

INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI

- Trasmittente
- Destinatario

INFORMAZIONI PER l'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO

- Ordine Acquisto
- Contratto
- Ricezione
- Fatture Collegate
- Cassa Previdenziale

ALTRE INFORMAZIONI

- Trasmittente Cedente/Prestatore
- Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore
- Cessionario/Committente
- Terzo Intermediario Soggetto

Emittente

- Dati Generali
- Beni/Servizi
- Pagamento
- Allegati

davide barberis - commercialista in Torino

Tracciati record e dati richiesti

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <p:FatturaElettronica versione="1.0" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig;</p>
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 - <FatturaElettronicaHeader>
                                                               Formato trasmissione:

    DatiTrasmissione>

                                                               formato di trasmissione
     - <IdTrasmittente>
                                                                  SDI versione 1.0
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>
                                Y </IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>1</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>X3DZ5I</CodiceDestinatario>
     </DatiTrasmissione>

    CedentePrestatore>

    <DatiAnagrafici>


      - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>
                              B</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
                                                                  Codice destinatario:
        <CodiceFiscale>1
                                          </CodiceFiscale>
                                                                   Codici IPA - Indice
      - <Anagrafica>
                                                                Pubblica Amministrazione
          <Nome>
                     </Nome>
          <Cognome>#####</Cognome>
        </Anagrafica>
        <AlboProfessionale>I
                                            </AlboProfessionale>
        <Pre><Pre>rovinciaAlbo>MO</Pre></Pre>
        <NumeroIscrizioneAlbo>400</NumeroIscrizioneAlbo>
        <DataIscrizioneAlbo>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
     - «Sede»
        <Indirizzo>VIA SERVICIONI (/Indirizzo>
        <NumeroCivico> M</NumeroCivico>
        <CAP>4 </CAP>
                                       davide barberis - commercialista in
```

Torino

Attori del processo della FatturaPA

- Operatori economici = fornitori della PA
- Intermediari: soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per compilazione e trasmissione della fattura elettronica e per l'archiviazione sostitutiva
- Sistema d'interscambio = Agenzia delle Entrate/ Sogei s.p.a./Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) / Ragioneria Generale dello Stato (RGS)
- Pubblica amministrazione = amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (come disposto dall'art. 6 c. 3 DM 55/2013)

Processo di fatturazione elettronica verso le pa



Riferimenti istituzionali web

- Fatturapa fatturapa.gov.it
- Agenzia per l'Italia digitale presidenza del Consiglio dei Ministri – agid.gov.it
- Indice delle pubbliche amministrazioni indicepa.gov.it
- Agenzia delle entrate agenziaentrate.gov.it
- Istituto nazionale di statistica istat.it



L' Operatore economico è colui che effettua fatturazione elettronica verso un' Amministrazione pubblica tramite il Sistema di Interscambio.

L' Operatore economico può predisporre, emettere e trasmettere autonomamente la fattura elettronica oppure avvalersi di un Intermediario

Le operazioni che l'Operatore Economico deve svolgere sono:

- predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA
- firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- **invio** *della fattura* al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all'ufficio destinatario della PA
- ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell'esito della trasmissione della fattura
- conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente

predisposizione

Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un file archivio.

ESTENSIONE	file XML (eXtensible Markup Language)
firma elettronica	garantisce l'origine, l'integrità
codice IPA	codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche amministrazioni (art. 3 DM 55/2013) consultabile sul sito www.indice.gov.it
il contenuto informativo obbligatorio della FatturaPA	informazioni rilevanti ai fini fiscali informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio
il contenuto informativo non obbligatorio della FatturaPA	informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l' integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell' emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti
trasmissione	la FatturaPA si considera trasmessa solo al rilascio della ricevuta di consegna da parte del SdI (art. 2 c. 4 d.m. 55/2013)

nomenclatura

Dopo aver preparato il file, esso deve essere "nominato" in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio.

codice paese	va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (per l'Italia IT)
l'identificativo univoco del trasmittente	sia esso persona fisica o soggetto giuridico, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del Paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero). La lunghezza di questo identificativo è di: 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti che compongono il nome file
progressivo univoco del file	è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da "A" a "Z" e da "0" a "9".
il separatore degli elementi	è il carattere underscore ("_"), codice ASCII 95
estensione del file	assume il valore ".xml" oppure ".xml.p7m" in base al tipo di firma utilizzata
esempi	ITAAABBB99T99X999W_00001.xml IT9999999999_00002.xml.p7m FR12345678910_00003.xml

firma

Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato elettronicamente dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata

La firma è necessaria in quanto garantisce:

- •l'integrità delle informazioni contenute nella fattura
- •l'autenticità dell'emittente

invio

Sono previsti cinque diversi canali di trasmissione per l'invio dei file:

- Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Invio via web
- Servizio SDICoop Trasmissione
- Servizio SDIFTP
- Servizio SPCoop Trasmissione

OPERATORI PROFESSIONALI

Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che:

- •garantisce l' invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati
- •attesta con valenza legale l'invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno

L'invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta elettronica Certificata

L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio

I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC

Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: sdi01@pec.fatturapa.it

Il messaggio, comprensivo dell'allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Se tale limite dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon esito della trasmissione

Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio

Il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, comunica al trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii

L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del file FatturaPA

Altre modalità di invio

- Invio via web: il Sistema di Interscambio mette a disposizione, sul sito fatturaPA.gov.it, un'applicazione per inviare un file FatturaPA o un file archivio attraverso un'interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in posssesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il file inviato utilizzando questa modalità non deve superare la dimensione di 5 megabytes. Il soggetto che usa il canale Web per l'invio di file potrà visualizzare i file messaggio relativi al proprio invio attraverso l'applicazione Monitorare la FatturaPA disponibile nella sezione Strumenti.
- Invio tramite Servizio SDICoop Trasmissione: il Servizio SDICoop Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e ricevere i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (webservices). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio mediante l'applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti del sito FatturaPA.gov.it.

Altre modalità di invio

- Invio tramite Servizio SDIFTP: il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e ricevere i file messaggio utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol).
 - L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio mediante l'applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti del sito FatturaPA.gov.it
- Invio tramite Servizio SPCoop-Trasmissione: il Servizio SPCCoop Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare i file FatturaPA e ricevere i file messaggio utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio mediante l'applicazione Accreditare il canale disponibile nella sezione Strumenti davide barberis - commercialista in del sito FatturaPA.gov.it 34

Torino

strumenti

- Colui che emette o trasmette un file FatturaPA ha la possibilità di visionare tutti i file messaggio che documentano lo stato del proprio file presso il Sistema di Interscambio attraverso l'applicazione Monitorare la FatturaPA disponibile nella sezione Strumenti del sito fatturaPA.gov.it. I messaggi relativi al file emesso o trasmesso possono essere visualizzati direttamente dall'emittente o dal trasmittente utilizzando le proprie credenziali Entratel o Fisconline
- Inoltre, attraverso l'applicazione *Autorizzare gli Amministratori degli Incaricati*, i rappresentanti legali di enti, società, etc... possono definire le persone fisiche autorizzate a visualizzare le informazioni relative ai file FatturaPA per conto dei soggetti giuridici che rappresentano. Gli Amministratori degli Incaricati, a loro volta, possono definire altri soggetti Incaricati utilizzando l'applicazione *Gestire gli Incaricati*



 Divieto assoluto di accettare fatture in forma cartacea e di procedere al pagamento in mancanza dell'invio del documento in forma elettronica

06.06.2014

- i ministeri,
- le agenzie fiscali,
- gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

31.03.2014

 tutte le altre amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco istat

Art. 1 c. 210 L. 244/2007

Decorsi tre mesi dalla decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le PA non possono più procedere ad alcun pagamento, neanche parziale, se non hanno ricevuto le fatture in formato elettronico

Le fatture emesse in forma cartacea entro la data di decorrenza della FatturaPA potranno comunque essere ancora accettate e pagate nei tre mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla norma

Le fatture che allo scadere dei tre mesi siano ancora in lavorazione presso la PA e prevedano termini di pagamento successivi, potranno comunque essere pagate senza necessità che il fornitore debba emetterle in formato elettronico

Adempimenti delle PA

Le amministrazioni destinatarie di fattura elettronica devono:

- •attivare il servizio di fatturazione elettronica per tutti gli uffici destinatari di fattura nell'Indice della PA (IPA) secondo le Specifiche operative dell'AgiD definendo il canale mediante il quale comunicare con il Sistema di interscambio
- •comunicare ai fornitori i codici identificativi degli uffici destinatari di fatturazione elettronica
- •ricevere le fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuare le verifiche amministrative interne
- •inviare allo SDI la notifica di accettazione o rifiuto della fattura entro 15 giorni dalla data di ricezione secondo le modalità riportate nelle Specifiche tecniche del SDI
- monitorare i file FatturaPA secondo le modalità riportate sul sito FatturaPA
- Conservare i file FatturaPA secondo le modalità previste dalla normativa vigente

Informazione necessarie

Codice identificativo dell'ufficio destinatario della fattura elettronica Codice IPA	Codice necessario ai fini dell'univoca identificazione degli uffici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione	È l'informazione che gli operatori economici devono inserire nell'elemento «codicedestinatario» della fattura elettronica Stringa alfanumerica di 6 caratteri
Data di avvio del servizio di fatturazione elettronica	La data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è reso operativo dalla PA ai fini dell'invio della fatturazione elettronica	
Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica	Il codice fiscale di fatturazione elettronica associato all'ufficio	È l'informazione che gli operatori economici devono inserire nell'elemento «codicefiscale» della fattura elettronica

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza

pubblica) File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ▼ 🛂 Effettua la ricerca • Altro 👍 🛕 Accesso al Cassetto Fiscale 🔳 Calendario 🐰 Google 逗 Siti suggeriti 🔻 🎒 Raccolta Web Slice 🔻 🔓 + 🕅 + 🖃 🚔 + 🕞+ 💋+ 👸+ 🔞+ Istituto nazionale di statistica | Bandi di gara | Concorsi | Amministrazione trasparente Istat Strumenti Informazioni Su questo sito sono pubblicati oltre 2.500 locumenti tra comunicati stampa, eventi, audizioni, e-book, sistemi informativi Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubblichi I Presidenza italiana del Consiglio dell'UE 2014 Sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti. Fistat predispone l'elenco delle unità istituzionali Previsioni economiche che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche Pubblicato I SEC 2010: il nuovo sistema europeo martedi 15 ottobre 2013 dei confi nazionali e regionali l criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Competitività dei settori produttiv Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a L'elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri


Agenzie fiscali

Enti di regolazione dell'attività economica

Enti produttori di servizi economici Autorità amministrative indipendenti Enti a struttura associativa Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali Enti e Istituzioni di ricerca

Istituti zooprofilattici sperimentali **Amministrazioni locali** Enti nazionali di previdenza e assistenza






Sistema di interscambio

Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA
- effettuare controlli sui file ricevuti
- •inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture



Controlli ed errori

Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file FatturaPA o file archivio dei controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario Per anticipare sul proprio file i controlli effettuati dal Sistema è consigliabile sottoporre il file FatturaPA a un verifica preventiva tramite l'applicazione Controlla la FatturaPA

Ogni errore riscontrato in seguito ai controlli è identificato da un codice e da una descrizione. Il codice dell'errore viene fornito nella *notifica di scarto* inviata al trasmittente per ogni file inviato

Tipologie di errori:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso
- dimensioni del file
- verifica di integrità del documento
- verifica di autenticità del certificato di firma
- verifica di conformità del formato fattura
- verifica di validità del contenuto della fattura
- verifiche di unicità della fattura


messaggi

file messaggio: file *XML* conforme a uno schema (*xml schema*) descritto dal file: *MessaggiTypes_v1.1.xsd* scaricabile nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio del sito fatturaPA.gov.it. Un file messaggio può essere:

- una notifica di scarto: messaggio che Sdl invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti
- un file dei metadati: file che Sdl invia al destinatario, insieme al file FatturaPA
- una ricevuta di consegna: messaggio che Sdl invia al trasmittente per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA
- una notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA
- una notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI per segnalare l'accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni
- una notifica di esito: messaggio con il quale il Sdl inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura

- uno scarto esito committente: messaggio che il Sdl invia al destinatario per segnalare un'eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente
- una notifica di decorrenza termini: messaggio che il Sdl invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il Sdl comunica al destinatario l'impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l'impossibilità di ricevere notifica di esito
- una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il Sdl invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file all'amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all'interno dell'*Indice delle Pubbliche Amministrazioni* oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione)


Il Sistema di Interscambio attribuisce a ogni tipologia di file messaggio una nomenclatura differente. La notifica di esito committente, unica notifica inviata dal destinatario al Sdl, prevede la possibilità di essere firmata elettronicamente, sempre in modalità XAdES-Bes, in via facoltativa.



intermediari

- Ai sensi dell'art. 5 del Dm 55/2013 «gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione, e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA
- Nell' interazione con il Sistema di Interscambio, l' Intermediario è colui che invia o riceve i file FatturaPA o i file archivio per conto dell' Operatore economico e/o dell' Amministrazione pubblica

Schema flusso dati



Conservazione delle FatturePA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005. (GU Serie Generale n.146 del 26-6-2014)

Art. 2 - Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

- 1.Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.
- 2.I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.

Conservazione delle FatturePA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014

- Art. 3 Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale
- 1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
 - a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità
 - b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali

2.Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione

3.Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489 (tre mesi dal termine di scadenza delle dichiarazioni annuali)

Conservazione delle FatturePA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014

Art. 5 - Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari

1.Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento

2.In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014

- Art. 6 Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari
- 1.L'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica (modello f24).
- 2.Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
- 3.L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014

- Art. 7- Disposizioni finali ed entrata in vigore
- 1.Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004
- 3.Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
- 4.I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del presente decreto

Gestire la fattura PA

Acquisire un sistema di emissione e conservazione delle fatturePA

Acquisire un indirizzo di PEC

Acquisire uno strumento di firma elettronica e eventualmente accreditarsi attraverso il sistema «fisco on line»

Elaborare la fatturaPA e firmarla elettronicamente

Inviare tramite PEC o a mezzo WEB e monitorare le comunicazioni

Acquisire la ricevuta

Registrare la fattura

Attivare il sistema di conservazione sostitutiva

In alternativa «rivolgersi ad un intermediario»

